



*Prefettura di Alessandria*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. N. 23170 /2021/Area I

Alessandria, 12 agosto 2021

Ai Sig. SINDACI dei Comuni della provincia  
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Sig. PRESIDENTE della PROVINCIA  
ALESSANDRIA

Ai Sig. PRESIDENTE della CAMERA di COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
ALESSANDRIA

Ai Sig. QUESTORE  
ALESSANDRIA

Ai Sig. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI  
ALESSANDRIA

Ai Sig. COMANDANTE PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA  
ALESSANDRIA

OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Precisazioni in materia di sagre, fiere ed altri eventi in aree pubbliche.

Di seguito alla circolare n. 22925 in data 12 agosto 2021 concernente le disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID – 19 (c.d. "green pass"), si ritiene opportuno portare a conoscenza di codesti Enti le precisazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso le FAQ pubblicate sul sito istituzionale relativamente a sagre, fiere ed altri eventi che si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso.

1. Sagre e fiere locali: come è noto, l'accesso a sagre e fiere locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid – 19 in base all'art. 9 bis del decreto – legge 52/2021, fatte ovviamente salve le eccezioni disciplinate nella stessa norma. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde Covid – 19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

2. Altri eventi: come è noto, l'obbligo (salvo eccezioni) di possedere una certificazione verde Covid – 19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'art. 5 del decreto legge 52/2021, a seguito della modifica introdotta dell'art. 3 del decreto legge 205/2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali e spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde Covid – 19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

Si ringrazia per la consueta e qualificata collaborazione.

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO

(Ponta)

